



CITTÀ DI BIBBIENA

Provincia di Arezzo

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena /Ar)- Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 24

DEL 30-04-2026

OGGETTO:

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Oggi 30-04-2026 alle ore 18:30 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta il dott. Kumar Amar nella sua qualità di PRESIDENTE. Il Segretario comunale accerta la presenza. Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

VAGNOLI FILIPPO	P	ROSSI MAURO	A
NASSINI FRANCESCA	P	MORELLI ARIANNA	A
CAPORALI MATTEO	P	DIMICCOLI PATRIZIA	P
BRONCHI DANIELE	A	ROSSI SILVIA	P
VALENTINI VITTORIA	P	CANACCINI ANNA	P
KUMAR AMAR	P	PIANTINI FERNANDO	A
CAVIGLI LUCA	P	MANCIANTI MARTA	P
CORDOVANI SIMONE	P	GORI CARLO	A
SCATOLINI SOFIA	P		

risultano presenti n. 12 e assenti n. 5.

Assessori esterni:

FRENOS FRANCESCO	P
-------------------------	----------

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale la Dr.ssa Rossi Ornella assistita dalla dr.ssa Nebbiai Giovanna.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA NO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 19.04.2023 con la quale è stato approvato il vigente Regolamento disciplinante la Tassa Rifiuti (TARI) a decorrere dal 1° gennaio 2023;

VISTO l'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019

n. 58, contenenti disposizioni concernenti l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, ai sensi del cui disposto «*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*»;

RICHIAMATO l'art. 15 comma 9 del vigente Regolamento disciplinante la riscossione della TARI, ai

sensi del quale:

ART.15

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche relative a cittadini residenti nel Comune è quello risultante all'anagrafe, alla data della formazione degli avvisi di pagamento. Per le nuove utenze si considera la situazione alla data di inizio. Le variazioni intervenute in corso d'anno avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

RICHIAMATI altresì gli artt. 31 e 32 del vigente Regolamento disciplinante la riscossione della TARI, ai sensi del quale:

ART. 31

TERMINI PER IL PAGAMENTO

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta ordinaria, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale. L'avviso di pagamento deve contenere l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità

2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 3 rate, con scadenza nei mesi di giugno, settembre e dicembre, salvo che in sede di approvazione delle tariffe le scadenze vengano con lo stesso atto individuate diversamente, nel rispetto della periodicità del TQ RIF.

È consentito il pagamento in unica soluzione entro il termine di scadenza della seconda rata.

3. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura tale da garantire un gettito tributario complessivamente pari al 70 % del totale del tributo dovuto, sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento nel caso di impiego del Modello F24, deve essere operato per ogni codice del tributo.

4. Con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata il termine di scadenza per il pagamento è fissato in *almeno dieci* giorni solari a decorrere dalla data di ricevimento del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione.

5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per

omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

ART. 32

MODALITA' E STRUMENTI DI PAGAMENTO

1. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato mediante Modello F24 o altre modalità previste dalla normativa vigente.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1 commi 527 e 528 della legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) attribuiscono all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti e di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, stabilisce che:
 - l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate;
 - gli utenti beneficiari di tali agevolazioni sono individuati in analogia con i criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato;
 - le modalità attuative di tali agevolazioni sono definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- in ossequio a tale disposizione normativa, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025 n. 24, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2025, è stato approvato il *“Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”*, il quale prevede:
 - l'applicazione automatica del "bonus sociale per i rifiuti", (pari al 25% della TARI), a decorrere dal 1° gennaio 2025, a tutti coloro che abbiano un indicatore ISEE pari o inferiore a 9.530,00
€ o 20.000,00 € per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico;
 - che tale bonus sia finanziato con l'istituzione di una nuova quota perequativa applicata a tutti gli utenti domestici e non domestici, stabilita e disciplinata da ARERA, unitamente alla definizione delle modalità di condivisione delle informazioni fra INPS e gestori del servizio integrato rifiuti ed alle modalità di scambio dei dati necessari alla gestione dei flussi finanziari per dare attuazione alle compensazioni fra tutti i soggetti coinvolti;
- l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con Deliberazioni n. 133/2025/R/RIF del 1° aprile 2025, n. 176/2025/R/RIF del 15 aprile 2025, n. 355/2025/R/RIF del 29 luglio 2025 e n. 584/2025/R/rif, del 23 dicembre 2025, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento approvato con DPCM 21 gennaio 2025 n. 24, ha disciplinato il flusso informativo e procedurale attraverso il quale riscuotere dai

contribuenti/utenti la componente perequativa UR3 (in prima istanza fissata in 6,00 euro/utenza), per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale per i rifiuti e riconoscere lo stesso a coloro che risulteranno inseriti negli elenchi trasmessi dall'INPS al Gestore individuato dall'Ente erogatore, tramite ARERA e lo SGAta (il Sistema di Gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche gestito dall'ANCI), a decorrere dal 1° marzo dell'anno successivo;

CONSIDERATO che l'applicazione delle disposizioni contenute nei sopra riportati documenti impone che il riconoscimento del bonus sociale 2025 venga effettuato nella prima rata utile del documento di riscossione dell'anno 2026, ovvero trattenuto in compensazione su eventuali morosità pregresse, o, in subordine, erogato tramite rimessa diretta con modalità tracciabili, come statuito dall'art. 10 del TUBR, in ogni caso entro il 30 giugno 2026;

DATO ATTO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 14 aprile 2026, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto, ad adottare le seguenti disposizioni di coordinamento per l'applicazione delle agevolazioni economico-sociali sulla TARI, a seguito dell'emanazione della Deliberazione di ARERA n. 355/2025/R/RIF del 29 luglio 2025, con la quale è stato approvato il Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR):

- di avvalersi della facoltà di compensazione prevista dall'articolo 10.6 di cui all'Allegato A alla Delibera ARERA n. 355/2025/R/rif del 29 luglio 2025 e, quindi, di incaricare l'ufficio tributi di inviare ai contribuenti TARI morosi un apposito sollecito di pagamento entro i termini di legge nel quale viene altresì indicato che l'agevolazione sarà trattenuta a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto, trascorsi 40 giorni dalla data di invio del sollecito medesimo;
- di incaricare l'ufficio tributi di proporre al Consiglio Comunale una modifica del regolamento TARI in relazione alle scadenze fissate per l'emissione della bolletta ordinaria TARI anno 2026 e seguenti, mediante emissione di avviso di pagamento in acconto della TARI 2026, commisurato al primo semestre, ed una emissione di avviso a saldo a conguaglio, con le tariffe approvate per l'anno di riferimento, demandando alla Giunta Comunale, con apposito atto, di fissare le scadenze indicate dal regolamento;

PRESO ATTO CHE, tenendo anche conto dei tempi tecnici di elaborazione degli avvisi di pagamento, che devono essere notificati almeno 20 giorni prima della scadenza della prima rata, il lasso temporale per effettuare le propedeutiche verifiche da parte del GTRU risultano assai ristretti;

VISTO l'art. 1 comma 677 della legge n. 199/2025, che, apportando modificazioni all'articolo 3, comma 5-quinquies, del DL 228/2021 convertito dalla L. n. 15/2022, ha differito al 31 luglio di ogni anno la scadenza per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della Tari;

RITENUTO OPPORTUNO, per le motivazioni sopra esposte, procedere a una revisione di alcune disposizioni regolamentari al fine di:

- chiarire il criterio di determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche dei residenti;
- disciplinare in modo più puntuale la decorrenza delle variazioni intervenute in corso d'anno;

- aggiornare e coordinare la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento del tributo;
- attivare su istanza dei cittadini il servizio di domiciliazione bancaria (RID);

CONSIDERATO pertanto opportuno approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche al vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), nei termini di seguito indicati;

1. **di modificare l'art. 15, comma 9**, del vigente Regolamento TARI, come segue, con il seguente testo:

ART.15

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

Art. 15, comma 9

9) ~~“Il numero degli occupanti le utenze domestiche relative a cittadini residenti nel Comune è quello risultante all’anagrafe alla data della formazione degli avvisi di pagamento al primo di gennaio dell’anno di riferimento. Per le nuove utenze si considera la situazione alla data di inizio. Per le nuove utenze si considera la situazione alla data di apertura dell’utenza.~~ Le variazioni intervenute in corso d’anno avranno efficacia a partire dall’anno seguente.”

2. **di modificare l'art. 31, commi 2, 3, 4 con introduzione del comma 4-bis** del vigente Regolamento TARI, come segue, con il seguente testo:

ART. 31

TERMINI PER IL PAGAMENTO

2) Il versamento è effettuato, ~~per l'anno di riferimento, in numero 3 rate, con scadenza nei mesi di giugno, settembre e dicembre, salvo che in sede di approvazione delle tariffe le scadenze vengano con lo stesso atto individuate diversamente, nel rispetto della periodicità del TQ RIF.~~

~~È consentito il pagamento in unica soluzione entro il termine di scadenza della seconda rata.~~

annualmente in numero 2 rate, con scadenza il giorno 31 del mese di maggio in acconto, commisurato al primo semestre dell’anno di riferimento, calcolato con le ultime tariffe approvate e il giorno 30 del mese di novembre a conguaglio con le tariffe approvate per l’anno di riferimento. La Giunta Comunale potrà, con apposito atto, variare le scadenze fissate dal presente articolo per comprovate esigenze di carattere eccezionale.

3) ~~La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall’art. 13, comma 15 ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l’ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell’anno di riferimento sono determinate in misura tale da garantire un gettito tributario complessivamente pari al 70 % del totale del tributo dovuto, sulla base degli atti vigenti nell’anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell’anno di competenza del tributo. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento nel caso di impiego del Modello F24, deve essere operato per ogni codice del tributo.~~

4) Con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata il al termine di scadenza per il pagamento, **lo stesso** è fissato in *almeno dieci* giorni solari a decorrere dalla data di ricevimento del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione.

4-bis) Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

3. di modificare l'art. 32 comma 1, con introduzione del comma 1-bis del vigente Regolamento TARI, come segue, con il seguente testo:

ART. 32

MODALITA' E STRUMENTI DI PAGAMENTO

1. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato mediante Modello **F24 o tramite pagamento informatico in favore delle Pubbliche Amministrazioni (PagoPA)** o altre modalità previste dalla normativa vigente.

1.bis Viene previsto e attivato, se richiesto dal contribuente, previa comunicazione di apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi, il servizio di domiciliazione bancaria (RID).

RITENUTO PERTANTO di stabilire in deroga alle suddette modifiche, solo per l'anno 2026 le seguenti scadenze per il pagamento della TARI:

- Acconto: **30 GIUGNO 2026**
- Saldo: **01 DICEMBRE 2026**

fermo restando che:

- l'acconto della TARI sarà parametrato in proporzione alle tariffe ed alle disposizioni regolamentari dell'anno 2025, nella misura del 50% dell'importo complessivamente dovuto su base annua, tenendo conto delle variazioni nel frattempo dichiarate o comunicate al Comune;
- la rata a saldo sarà calcolata sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari adottate entro il termine di legge, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno e con applicazione del conguaglio sull'importo già addebitato a titolo di acconto;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Bilancio di Previsione 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 22.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile;

RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N° 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del D.lgs 267/2000, come modificato dall'art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente;

VISTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente e che, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, e dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000 il responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;

UDITA la dichiarazione del Consigliere Marta Mancianti che deposita formalmente un emendamento riferito sempre all'articolo 31 al comma 2 (EMENDAMENTO N 3), allegato alla presente;

Il Presidente mette a votazione l'emendamento, che è accolto con voti unanimi favorevoli.

Sottoposti a votazione gli emendamenti come di seguito indicati.

Art. 15, votazioni favorevoli 11 contrari 1 (Consigliere Silvia Rossi)

Art. 31 emendato, votazioni favorevoli 9 contrari:3 (Consiglieri Silvia Rossi, Canaccini, Mancianti)

Art. 32, votazioni favorevoli 12 contrari 0

Tutto ciò premesso e considerato,

il Presidente mette a votazione il regolamento emendato.

Con voti favorevoli 9 contrari: 3 (Consiglieri Silvia Rossi, Canaccini, Mancianti)

DELIBERA

1) di prendere atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di modificare gli articoli 15, 31 e 32 del vigente Regolamento disciplinante la Tassa Rifiuti (TARI) approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 19.04.2023 rispetto alla versione iniziale (allegato 1);

3) **di modificare l'art. 15, comma 9**, del vigente Regolamento TARI come segue, con il seguente testo:

ART.15

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

Art. 15, comma 9

9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche relative a cittadini residenti nel Comune è quello risultante all'anagrafe al primo di gennaio dell'anno di riferimento. Per le nuove utenze si considera la situazione alla data di apertura dell'utenza. Le variazioni intervenute in corso d'anno avranno efficacia a partire dall'anno seguente.”

4) **di modificare l'art. 31, commi 2, 3, 4 con introduzione del comma 4-bis** del vigente Regolamento TARI, come segue, con il seguente testo:

ART. 31

TERMINI PER IL PAGAMENTO

2. Il versamento è effettuato annualmente in numero 2 rate, con scadenza il giorno 31 del mese di maggio in acconto, commisurato al primo semestre dell'anno di riferimento, calcolato con le ultime tariffe approvate e il giorno 30 del mese di novembre a conguaglio con le tariffe approvate per l'anno di riferimento. La Giunta Comunale potrà, con apposito atto, variare le scadenze fissate dal presente articolo esclusivamente in presenza di cause di forza maggiore o di eventi straordinari e imprevedibili, debitamente documentati, che rendano oggettivamente impossibile il rispetto delle

scadenze ordinarie. Di tale variazione è data immediata comunicazione al Consiglio Comunale, che può revocarla nella prima seduta utile.

3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del Modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Con riferimento al termine di scadenza per il pagamento, lo stesso è fissato in almeno dieci giorni solari a decorrere dalla data di ricevimento del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione.

4.bis Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

5) **di modificare l'art. 32, comma 1, con introduzione del comma 1-bis** del vigente Regolamento TARI, come segue, con il seguente testo:

ART. 32

MODALITA' E STRUMENTI DI PAGAMENTO

1. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato mediante Modello F24 o tramite pagamento informatico in favore delle Pubbliche Amministrazioni (PagoPA) o altre modalità previste dalla normativa vigente.

1.bis Viene previsto e attivato, se richiesto dal contribuente, previa comunicazione di apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi, il servizio di domiciliazione bancaria (RID).

6) **di stabilire**, in deroga alle suddette modifiche, solo per l'anno 2026, le seguenti scadenze per il pagamento della TARI anno 2026:

- Acconto: **30 GIUGNO 2026**
- Saldo: **01 DICEMBRE 2026**

fermo restando che:

- l'acconto della TARI sarà parametrato in proporzione alle tariffe ed alle disposizioni regolamentari dell'anno 2025, nella misura del 50% dell'importo complessivamente dovuto su base annua, tenendo conto delle variazioni nel frattempo dichiarate o comunicate al Comune;
- la rata a saldo sarà calcolata sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari adottate entro il termine di legge, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno e con applicazione del conguaglio sull'importo già addebitato a titolo di acconto;

7) **di approvare** il testo coordinato del Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), così come risulta dopo l'approvazione dell'emendamento n. 3 sopra richiamato (allegato 3);

8) **di dare atto** che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal **1° gennaio 2026**, salvo diversa decorrenza stabilita dalla legge;

9) **di demandare** al Responsabile del Servizio competente tutti gli adempimenti conseguenti e necessari all'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la pubblicazione e la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite Portale del federalismo fiscale nei termini di legge.

Si dà atto che gli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale, sono stati gestiti da piattaforma software dotata di funzioni di registrazione e streaming audio-video. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta pubblicato su:

<https://www.comunedibibbiena.ar.it/index.asp?pg=pag&s=1201&t=3>

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Kumar Amar

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Rossi Ornella

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.